



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 187

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 29.12.2017 N. 28711 DI RACC., DELLA GESTIONE DEI DUE BOCCIODROMI COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DELLA CANOVA ED IN VIA FERMI.

Il giorno 27.06.2023 ad ore 09.00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Bozzarelli Elisabetta**
e assessori **Facchin Ezio**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Baggia Monica**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/190 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario dei seguenti impianti sportivi per il gioco delle bocce entrambi appartenenti al patrimonio indisponibile:

- Bocciodromo di Canova – Gardolo, nel Comune Catastale di Gardolo, contraddistinto dalla particella edificiale 1565 e costituito da un fabbricato con le seguenti strutture evidenziate nell'Allegato n. 1 "Scheda Bocciodromo di Canova": atrio, ripostiglio, wc hand, anti/wc, wc, corsie di gioco e camminamenti;
- Bocciodromo di via Fermi – Oltrefersina, nel Comune Catastale di Trento, contraddistinto dalla p.ed. 6672 e costituito da un fabbricato con la struttura evidenziata nell'Allegato n. 1 "Scheda Bocciodromo di via Fermi" e composto da: ripostiglio, spogliatoio con docce, nr. 3 wc, centrale termica, corridoio, sala pluriuso, campo bocce e camminamenti;

preso atto che attualmente la gestione dei due bocciodromi è affidata a due distinte realtà sportive sulla base di convenzioni che prevedono che il servizio sia effettuato in collaborazione con il Comune con rimborso alle Associazioni stesse delle spese sostenute per l'effettuazione degli adempimenti di custodia, pulizia e piccola manutenzione, al netto delle entrate riscosse, fino a un massimo annuo di euro 5.000,00 (oneri fiscali esclusi);

atteso che le due convenzioni di affidamento del servizio di gestione in collaborazione con il Comune di Trento sono prossime alla scadenza ed in particolare:

- l'accordo stipulato con la Società Bocciofila ANA Trento Sud A.S.D. per la gestione del bocciodromo di via Fermi scade il 30 giugno 2023;
- l'accordo stipulato con il Gruppo Sportivo Canova per la gestione del bocciodromo sito in via della Canova scade il 31 agosto 2023;

considerato che tali strutture, individuate dal Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita come impianti sportivi privi di rilevanza economica, in cui viene svolta in prevalenza attività sportiva a carattere agonistico e/o dilettantistico-amatoriale, si collocano nell'ambito della Legge provinciale sullo sport (L.p. 4/2016) in relazione alla tipologia di utilizzo e alla necessaria caratterizzazione sportiva dei soggetti affidatari;

considerato pertanto che risulta necessario procedere all'individuazione della modalità di gestione di tali impianti sportivi più idonea tra quelle consentite dalla normativa vigente;

richiamato anche l'articolo 30 della Legge provinciale sullo Sport 21.04.2016 n. 4 che definisce la gestione ordinaria degli impianti sportivi degli Enti locali;

considerato che il comma 1 del citato articolo 30 prevede che "gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della L.p. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)";

atteso che l'articolo 13 della L.p. 3/2006 disciplina la gestione dei "servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia" distinguendo tra servizi pubblici d'interesse economico e servizi pubblici privi di interesse economico;

dato atto che i servizi pubblici d'interesse economico, in base a quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 13 della L.p. 3/2006, sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa Legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia;

considerato che i servizi pubblici privi d'interesse economico, come previsto dal comma 4 dell'articolo 13 della L.p. 3/2006, oltre che nelle forme indicate dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;

- b) mediante affidamento diretto a Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante Fondazioni o Associazioni costituite o partecipate dagli Enti locali nelle quali i componenti espressi dagli Enti locali negli Organi della Fondazione o dell'Associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad Organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali;

richiamato inoltre il comma 2 dell'articolo 30 della L.p. n. 4/2016 che stabilisce che "gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della L.P. 3 /2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1";

considerato che gli impianti sportivi possono essere distinti in impianti con rilevanza economica, la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, ed in impianti sportivi privi di rilevanza economica, la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;

dato atto che ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;

considerato che la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate;

dato atto pertanto che gli impianti sportivi di cui trattasi sono inquadrabili nella categoria degli impianti sportivi privi di rilevanza economica;

preso atto che l'ANAC, nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300, ha chiarito che la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), mentre la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (articolo 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

atteso che nell'appalto di servizi oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo;

preso inoltre atto che, come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 30, è possibile utilizzare altre modalità di gestione per gli impianti sportivi descritti, tra cui l'affidamento diretto a Enti pubblici strumentali, se viene dimostrato, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria, e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto alle modalità di affidamento in concessione o appalto;

atteso pertanto che le possibili modalità di gestione dei due bocciodromi in oggetto, sulla base delle relative caratteristiche e della collocazione territoriale degli stessi e ai sensi anche dell'articolo 30 della L.p. 4/2016, sono le seguenti:

- appalto di servizi a soggetti del mondo sportivo con introito delle tariffe da parte del Comune di Trento;
- affidamento ad un Ente strumentale, nello specifico ad A.S.I.S. (Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento);

dato atto che, considerate le caratteristiche degli impianti sportivi di cui trattasi, potrebbe essere valutata anche l'opzione del patto di collaborazione con aggregazioni di cittadini disposti a farsi carico della gestione e della cura del campo da gioco da mettere a disposizione gratuita della collettività;

considerato però che tale modalità gestionale comporta la perdita per le strutture della connotazione di "impianto sportivo" per acquisire quella di "bene comune";

rilevato che il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita ha presentato alle due citate realtà sportive, Società Bocciofila ANA Trento Sud Asd e G.S. Canova Asd, in un momento di confronto con le rispettive Circostrizioni, le possibili modalità di gestione tra cui anche quella attraverso patti di collaborazione che promuovono la collaborazione attiva con la cittadinanza senza intervento né economico né gestionale da parte del Comune;

atteso che gli attuali gestori dei bocciodromi hanno escluso la disponibilità alla stipula di patti di collaborazione, per l'impossibilità da un lato di garantire la manutenzione ordinaria del bene e dall'altro di poterne fruire in uso esclusivo per un numero adeguato di ore in assenza di sistemi di prenotazione;

considerato che il Comune di Trento, a far data dal 01.02.1998, ha demandato ad A.S.I.S. la gestione di parte della propria impiantistica sportiva, regolando i rapporti con l'Azienda da ultimo con contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 racc;

dato atto che l'eventuale affidamento della gestione ad A.S.I.S. deve pertanto dimostrare un livello qualitativo maggiore di quello assicurato dai soggetti del mondo sportivo ed una gestione più conveniente dal punto di vista economico finanziario;

considerato che per quanto riguarda il primo aspetto la gestione a mezzo dell'Azienda speciale garantisce:

- una gestione professionale di una pluralità di impianti sportivi con caratteristiche diverse, tenendo conto che al momento sono gestiti dall'Azienda n. 67 impianti sportivi (palestre, piscine, campi calcio, altri campi) affidati con contratto di servizio, n. 36 impianti (palestre e piscine) gestiti in orario extrascolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà comunale e n. 19 impianti (palestre e campi da calcio) gestiti in orario extrascolastico nelle scuole secondarie di secondo grado di proprietà provinciale;
- il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alle strutture e agli impianti tecnologici presenti;
- il rispetto della normativa sportiva e delle relative disposizioni regolamentari che presiedono allo svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- un servizio di vigilanza e custodia adeguato alle singole tipologie di strutture sportive;
- l'effettuazione della manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto sportivo in capo ad A.S.I.S. (diversamente all'ipotesi dell'appalto del servizio di gestione che prevederebbe la manutenzione ordinaria assegnata all'appaltatore e quella straordinaria riservata alla stazione appaltante ossia al Comune di Trento);
- l'assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità che presiedono l'accesso al servizio pubblico, sulla base di criteri e regolamenti trasparenti, approvati dal Comune di Trento;
- l'acquisto dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva;

dato atto inoltre che tra gli indirizzi assegnati ad A.S.I.S. dal Consiglio comunale con deliberazione n. 147/2017, annualmente attuati e rendicontati dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. in sede di aggiornamento della Relazione tecnico-economica, vi è anche l'indirizzo "B - Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ad uso degli impianti sportivi", declinato nei seguenti obiettivi:

- assegnare gli spazi sportivi nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità sulla base di criteri e regole idonee in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi;
- mantenere costantemente monitorata l'adeguatezza alle mutevoli esigenze dell'utenza dei criteri per l'assegnazione degli spazi sportivi, presentando alla Giunta le eventuali proposte innovative o di aggiornamento;
- agire nell'ottica della responsabilizzazione reciproca fra A.S.I.S. e gli utenti (singoli o associati) nel garantire standard di qualità sempre elevati ed efficienza del servizio, nel rispetto degli impianti e delle attrezzature come "bene comune". A tal fine, prevedere nella Carta della qualità dei servizi e negli atti gestionali dell'Azienda, oltre a quanto già stabilito:
 - a) in caso di difformità negli obblighi, nella qualità e nelle caratteristiche del servizio erogato da A.S.I.S. forme di risarcimento progressive all'utenza ed eventuale obbligo di rimborso della tariffa pagata dall'utente;
 - b) in caso di danni dovuti a comportamenti o utilizzi non idonei da parte degli utenti una ulteriore riduzione dei punteggi di assegnazione degli impianti;
- ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi ricercando il punto di equilibrio fra esigenze delle

singole Società sportive e interesse generale e fare particolare attenzione, nella distribuzione degli spazi sportivi, a tutti quei soggetti che:

- promuovono la pratica sportiva dei giovani;
- promuovono la pratica sportiva per la famiglia;
- contribuiscono alla piena integrazione dei cittadini diversamente abili;
- incrementare le presenze di utenza singola negli impianti ad utilizzo anche individuale (piscine, stadio del ghiaccio, centro fondo delle Viote), perseguendo tale obiettivo attraverso una politica di investimento che renda sempre più “attraenti” e sportivamente funzionali gli impianti (anche attraverso una politica di animazione delle strutture sportive);
- ottimizzare e incrementare l'utilizzo degli impianti sportivi, nei periodi nei quali non vengono fruiti per attività sportive amatoriali e agonistiche, compresi i periodi estivi, con attività espositive, culturali, musicali, teatrali ed eventi vari, nonché con attività estive a favore di bambini e ragazzi;

dato atto pertanto che, in merito alla qualità del servizio di gestione degli impianti sportivi, l'affidamento ad A.S.I.S. assicura una maggior imparzialità nell'assegnazione degli impianti ed una gestione unitaria orientata a garantire la miglior fruizione da parte di tutti gli utenti interessati;

considerato che riguardo all'equilibrio economico finanziario A.S.I.S. garantisce:

- una gestione economica e finanziaria efficiente ed efficace, attuando economie di scala derivanti da un'organizzazione unitaria dell'attività su una pluralità di complessi sportivi;
- l'applicazione di tariffe a copertura parziale dei costi di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune di Trento, finalizzate a consentire il più ampio accesso al servizio pubblico;

ritenuto pertanto che A.S.I.S., considerata la sua configurazione come Azienda speciale dedicata alla gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, la sua mission e la sua esperienza, rappresenti il soggetto più idoneo per la gestione degli impianti sportivi in argomento;

preso atto altresì dell'orientamento dell'Amministrazione di potenziare e valorizzare l'Azienda, spendendo le sue competenze e professionalità e razionalizzando di conseguenza tempi, risorse umane, economiche e strumentali del Comune;

considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 12 del Contratto di Servizio 29.12.2017 n. 28711 racc., A.S.I.S. ha facoltà di affidare a terzi, soggetti privati e/o Associazioni sportive, la realizzazione di opere e la fornitura di beni e servizi o singole attività relative allo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

dato atto quindi che A.S.I.S. potrà stipulare, previa pubblicazione di un bando, specifici contratti per l'esecuzione delle operazioni materiali di gestione (apertura, chiusura, custodia, pulizia, piccola manutenzione ...);

atteso pertanto che le realtà sportive del territorio, partecipando ai bandi predisposti da A.S.I.S., avranno la possibilità di continuare a svolgere, dietro corrispettivo, le operazioni che effettuavano ai sensi delle precedenti convenzioni stipulate con il Comune;

considerato che l'articolo 3, comma 3 del Contratto di servizio con A.S.I.S., prevede che "Il Comune si riserva la facoltà di affidare con atto di Giunta ad A.S.I.S., previa informazione, la gestione di altri impianti sportivi di proprietà del Comune o posseduti dallo stesso ad altro titolo";

ritenuto pertanto di affidare ad A.S.I.S. la gestione dei seguenti impianti sportivi, a decorrere dalla data di scadenza delle convenzioni in essere:

- bocciodromo comunale sito in via Fermi;
- bocciodromo comunale sito in via della Canova;

preso atto che il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita ha già anticipato alle due citate Associazioni Società Bocciofila ANA Trento Sud Asd e G.S. Canova Asd ed ai rappresentanti delle relative Circostrizioni la proposta di affidamento ad A.S.I.S. del servizio di gestione, condividendone i contenuti e le condizioni;

rilevato che, in considerazione delle specifiche caratteristiche degli impianti sportivi di cui trattasi e delle attività sportive in essi praticate, si ritiene, anche in accordo con le due Associazioni, di procedere, se necessario, decorso un anno dall'affidamento ad A.S.I.S., a rivalutare la modalità di affidamento all'Ente strumentale tenuto conto delle altre forme gestionali consentite dalla normativa, a seguito di confronto con tutti gli interlocutori coinvolti, tra cui le Circostrizioni interessate e le Associazioni sportive del territorio che potrebbero essere coinvolte da A.S.I.S. nel servizio di custodia e pulizia;

considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., vista la necessità di procedere all'affidamento del bocciodromo di via Fermi entro la scadenza;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di affidare ad A.S.I.S., per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 3 del Contratto di Servizio 29.12.2017 n. 28711 racc. e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30 della L.p. n. 4/2016, la gestione dei seguenti impianti sportivi, meglio descritti nelle relative schede identificative, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione:
 - bocciodromo comunale sito in via Fermi con decorrenza 01.07.2023;
 - bocciodromo comunale sito in via della Canova con decorrenza 01.09.2023;
2. di approvare l'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, che riporta l'elenco aggiornato degli impianti sportivi messi a disposizione di A.S.I.S. e che costituisce il nuovo Allegato A al contratto di servizio stipulato tra Comune di Trento e A.S.I.S. 29.12.2017 n. 28711 di racc.;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 29.12.2017 N. 28711 DI RACC., DELLA GESTIONE DEI DUE BOCCIODROMI COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DELLA CANOVA ED IN VIA FERMI.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 27.06.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 190 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 29.12.2017 N. 28711 DI RACC., DELLA GESTIONE DEI DUE BOCCIODROMI COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DELLA CANOVA ED IN VIA FERMI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

Il Dirigente sostituto
dott. Alessio Ravagni
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 22 giugno 2023



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 190 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 29.12.2017 N. 28711 DI RACC., DELLA GESTIONE DEI DUE BOCCIODROMI COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DELLA CANOVA ED IN VIA FERMI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 23.06.2023